

Commissario ad acta

Vademecum per la costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche

Procedura e documentazione

Iter preliminare

Il 01/03/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato i dati relativi ai quattro parametri previsti dal D.M. 156/2011 ai fini della composizione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, istituita con D.M. 16/02/2018.

Il Commissario ad acta, conseguentemente:

- con determinazione n.1 del 01/03/2018 ha adottato la norma statutaria determinando il numero dei Consiglieri spettanti a ciascun settore;
- con determinazione n.5 del 01/03/2018 ha dato avvio alle procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, della L. n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni), organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nel rispetto delle modalità stabilite dal D.M. n. 156/2011.

Composizione Consiglio

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Seggi
AGRICOLTURA	2
ARTIGIANATO	6
INDUSTRIA	6
COMMERCIO	6
COOPERATIVE	1
TURISMO	2
TRASPORTI E SPEDIZIONI	1
CREDITO E ASSICURAZIONI	1
SERVIZI ALLE IMPRESE	4
ALTRI SETTORI	1
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI	1
ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	1
LIBERI PROFESSIONISTI	1
TOTALE	33

Principali riferimenti normativi

- **Legge 29 dicembre 1993 n.580 e s.m.i.:** *“Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n.219:** *“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16/02/2018:** *“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”*;
- **Decreto direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico 01/03/2018:** *“Pubblicazione dati economici delle Camere di Commercio”*;
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n.155:** *“Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n.580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23 ”*;
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n.156:** *“Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”*.

Cronoprogramma

Adempimenti	Tempistica
<p>Il Commissario ad acta provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ pubblicare l'avviso di avvio della procedura di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche all'albo camerale e sul sito internet delle Camere di commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro - Urbino;▪ comunicare al Presidente della Giunta della Regione Marche l'avvio del procedimento <i>(art.2 comma 1 D.M. 156/2011)</i>	<p>1° marzo 2018</p>
<p>Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali, e dei consumatori fanno pervenire al Commissario ad acta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e le informazioni sul grado della loro rappresentatività <i>(art.2 comma 2 D.M.156/2011)</i></p>	<p>Entro 10 aprile 2018 (entro 40 gg. dalla pubblicazione dell'avviso)</p>

Cronoprogramma

Adempimenti	Tempistica
<p>Il Commissario ad acta, previa verifica della loro regolarità, comunica al Presidente della Giunta Regionale i dati e i documenti acquisiti (ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D), completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore. Nella stessa comunicazione il Commissario ad acta dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati <i>(art.5 comma 3 D.M. 156/2011)</i></p>	<p>Indicativamente entro 30 gg. dalla presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni che intendono concorrere alla procedura</p> <p>In base alla nota MISE n.39517 del 07/03/2014 il termine è da considerarsi non perentorio, e soggetto ad eventuale proroga in ragione della tempistica operativa dei controlli da eseguirsi sulle dichiarazioni sostitutive</p>

Cronoprogramma

<p>Il Presidente Giunta regionale</p> <ul style="list-style-type: none">▪ rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale;▪ individua le organizzazioni imprenditoriali (o gruppi di organizzazioni) cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio e ne individua, altresì, il numero;▪ determina a quale organizzazione sindacale o associazione di consumatori (ovvero a quale raggruppamento) spetta effettuare la designazione;▪ notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori che hanno validamente trasmesso la documentazione;▪ richiede il nominativo designato dai Presidenti degli ordini professionali in seno al Consiglio camerale (<i>art.9 comma 1 lett. a), b), c), d) e) D.M. 156/2011</i>)	<p>Indicativamente entro 30 gg. dalla ricezione della documentazione</p>
<p>Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, associazioni consumatori, o loro raggruppamenti ed il Commissario ad acta per le professioni, comunicano al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei componenti del Consiglio limitatamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti personali (<i>art.10 comma 1 D.M. 156/2011</i>)</p>	<p>Indicativamente entro 30 gg. dalle notifiche</p>

Cronoprogramma

Qualora le organizzazioni ed i Presidenti degli ordini professionali non provvedano ad indicare i nominativi entro i termini, **il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'art. 12 della Legge 580/1993** (*art.10 comma 3 D.M. 156/2011*)

Il Presidente della Giunta Regione Marche, verificato il possesso dei requisiti dei soggetti designati, nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi 10 giorni a tutti gli interessati, i consiglieri e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente (*art.10 comma 2 e comma 4 D.M. 156/2011*)

Definizione dei settori (All. A, art. 2, comma 1, D.M. 155/2011)

Agricoltura	A Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria	B Estrazione dei minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F Costruzioni
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
Turismo	I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Trasporti e Spedizioni	H Trasporto e magazzinaggio
Credito	K64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari
Assicurazioni	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione K663 Attività di gestione dei fondi
Servizi alle imprese	J Servizi di informazione e comunicazione L attività immobiliari M attività professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Altri settori	P Istruzione Q Sanità e assistenza sociale R Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento S Altre attività di servizi T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Dati rilevanti

Si ricorda che:

- I dati previsti dagli allegati A, B, C, D e indicati dal D.M. 156/2011 devono far riferimento alla data del **31/12/2017**;
- La classificazione delle attività economiche deve essere definita dal codice **ATECO 2007**.

Organizzazioni imprenditoriali

Possono presentare la domanda le associazioni imprenditoriali presenti nelle province di Ancona o Ascoli Piceno o Fermo o Macerata o Pesaro - Urbino, **rappresentate al CNEL o operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso.**

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere **nell'allegato A del D.M. n.156/2011.**

Organizzazioni imprenditoriali

Le organizzazioni imprenditoriali interessate entro e non oltre quaranta giorni dal 1° marzo 2018 (e quindi **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 di martedì 10 aprile 2018** devono far pervenire al Commissario ad acta – domiciliato presso la Camera di Commercio di Ancona - **un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in formato cartaceo)**, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta, a pena di irricevibilità, **secondo lo schema di cui allegato A) del D.M. 156/2011**, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i dati e le informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) c) e d).

Organizzazioni imprenditoriali

Le informazioni dovranno riguardare in particolare:

- **informazioni documentate** in merito alla propria **natura** e proprie **finalità** di tutela e promozione degli interessi degli associati;
- **ampiezza e diffusione** delle proprie strutture operative;
- **servizi resi e attività svolta** nella circoscrizione;
- **numero imprese iscritte al 31/12/2017** purchè nell'ultimo biennio **abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione (anno 2016 e anno 2017)**;
- per il settore delle **società in forma cooperativa**: il **numero dei soci** aderenti alle stesse **al 31/12/2017**;
- **numero occupati** nelle imprese iscritte al **31/12/2017**, secondo la distinta per categoria contenuta nello schema di cui all'allegato A al DM 156/2011 con **indicazione della fonte da cui sono stati tratti**;
- l'**attestazione** che l'organizzazione opera da almeno tre anni nella circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL.

Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata **copia dell'atto costitutivo, dello Statuto** nonché **fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore**.

Organizzazioni imprenditoriali

Le imprese che possono essere dichiarate per ciascun settore economico del Consiglio, in coerenza con il procedimento di ripartizione dei seggi (ex D.M. 155/2011), devono essere individuate secondo le indicazioni del seguente schema:

Settori economici	Codici ATECO 2007	Imprese
Agricoltura	A	Non artigiane e non cooperative
Industria	B, C, D, E, F	Non artigiane e non cooperative
Commercio	G	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
Turismo Tutte	I	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Credito e Assicurazioni	K64, K65, K661, K662, K663	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Servizi alle imprese	J, L, M, N	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Cooperative	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Cooperative
Altri Settori	P, Q, R, S, T	Non artigiane e non cooperative

Organizzazioni imprenditoriali

Possono essere dichiarate **le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti in provincia di Ancona – Ascoli Piceno – Fermo – Macerata – Pesaro e Urbino, iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) alla data del 31/12/2017.**

Pertanto NON possono essere dichiarate le imprese, le sedi secondarie e le unità locali iscritte o annotate nel Registro Imprese di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino dopo il 31/12/2017 (cioè nel 2018), né quelle cancellate dal Registro Imprese prima del 31/12/2017 (seppure iscritte all'associazione di categoria).

Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel registro delle imprese.

Organizzazioni imprenditoriali

Le Organizzazioni devono presentare inoltre, a pena di esclusione dal procedimento, **l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B) al D.M. 156/2011 (in formato digitale).**

Tale elenco deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto dal legale rappresentante.

Le modalità di presentazione del predetto elenco sono espressamente indicate nel comma 3, dell'art. 2, del D.M. n. 156/2011.

Organizzazioni imprenditoriali

Gli elenchi delle imprese associate possono essere consegnati e/o trasmessi:

MODALITÀ 1

in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato B” contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell'allegato B in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

OPPURE

MODALITÀ 2

su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica del Commissario ad Acta e resa nota tramite pubblicazione sui siti istituzionali delle Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino :

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell'allegato B in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

Organizzazioni imprenditoriali

Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, **fornisce le informazioni in modo distinto rispettivamente per ciascun settore di proprio interesse.**

Organizzazioni imprenditoriali - numero imprese

Settore Cooperazione

Per il settore delle società in forma cooperativa le organizzazioni imprenditoriali devono indicare anche il **numero dei soci aderenti** alle stesse **alla data del 31/12/2017**, in quanto previsto quale criterio per l'indice di rappresentatività (infatti a parità di indice di rappresentatività, l'autonoma rappresentanza è assicurata all'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti).

(Art.9, comma 5 D.M.156/2011 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

Organizzazioni imprenditoriali - numero occupati

Dichiarazione del numero degli occupati al 31/12/2017

Per **numero di occupati** si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione imprenditoriale (*art.1, comma 1, lett. g) D.M. 156/2011*).

Per **occupati** si intendono (e vanno indicati distintamente):

- titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera;
- familiari/coadiuvanti;
- dipendenti.

E' necessario indicare **la fonte da cui i dati sono stati tratti**.

Organizzazioni imprenditoriali – numero occupati - dipendenti

Tra i **dipendenti** sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare:

- i dirigenti;
- i quadri;
- gli impiegati e gli operai a tempo pieno;
- gli apprendisti;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori con contratto a termine;
- i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni;
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
- gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa;
- gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.

Organizzazioni imprenditoriali - numero occupati – dipendenti - esclusioni

Tra i dipendenti sono da escludere:

- i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- i lavoratori interinali
- i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura;
- i volontari.

Organizzazioni imprenditoriali – numero occupati

Calcolo: la media annua

Le persone occupate sono **calcolate in termini di media annua**, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione (anno 2017). *(Art.1, comma 1, lett. g) D.M.156/2011)*

Ne consegue che un singolo **dipendente stagionale** o con **contratto part-time non può essere indicato come unità intera**.

Per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi dell'anno. Le **frazioni di lavoro** andranno sommate per individuare le unità di lavoro approssimandosi il risultato all'unità più vicina.

(Nota MSE del 13/08/2013: le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi deve essere calcolato in termini di media annua senza alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto e solo sul risultato di tale media va effettuata eventuale approssimazione in eccesso in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina.)

Duplicazioni di imprese

Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio (o dei seggi) in un solo settore .

L'organizzazione deve segnalare **esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore**, identificate sulla base del codice ATECO con il quale sono iscritte nel registro delle imprese.

Non si possono segnalare le imprese operanti in altri settori.

Duplicazioni di imprese

Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in più settori economici.

In tali casi l'organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati **in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse** (*art.2 comma 5 D.M.156/2011*) **in plichi diversi e separati**. L'organizzazione deve **presentare la modulistica (Allegato A, Allegato B) distintamente per ogni settore di interesse** (*Circolare MISE 217427 del 16/11/2011*) (plichi separati).

Ogni associazione può dichiarare ciascuna impresa associata **in un solo settore**, scegliendo fra quelli compatibili con l'attività dell'impresa (codice ATECO 2007). Tutto ciò anche se l'impresa svolge attività promiscua. **Non è possibile utilizzare, da parte della medesima organizzazione imprenditoriale, la stessa impresa in due settori diversi, al fine di evitare duplicazioni.** (*art.2 comma 5 D.M.156/2011*).

Duplicazioni di imprese

Imprese che svolgono più attività di cui non necessariamente una a titolo principale:

Divieto di duplicazione all'interno della medesima organizzazione.

L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua.

E' possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio

(D.M.156/2011 art.2, comma 5 – Circolare MISE 67049 del 16/03/2012)

Duplicazioni di imprese

Imprese iscritte a più associazioni:

Pluralismo associativo: caso di duplicazione ammessa

Due associazioni diverse possono fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività, **purché l'impresa sia validamente iscritta ad entrambe le associazioni e purché abbia pagato distintamente ad entrambe la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio.**

Devono essere associazioni effettivamente diverse e non articolazioni organizzative della medesima organizzazione.

Imprese iscritte a più associazioni apparentate: Duplicazione ammessa come nel caso precedente
(*Circolare MISE 217427 del 16/11/2011*)

Duplicazioni di imprese

Associazioni rappresentative delle imprese riconducibili alla medesima associazione di categoria

Non possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura: qualora la stessa impresa risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad una associazione appartenente in quanto tale alla stessa Organizzazione (quando cioè le due Organizzazioni siano l'una la ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) dovrà essere conteggiata **una sola volta**.

(Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

Le piccole imprese

Solo per i settori **agricoltura, industria e commercio**.

Si ricorda che per “piccole imprese”, si devono intendere:

- per il settore dell’industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- per il settore del commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- per il settore agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all’articolo 2083 del codice civile.

Se un associazione imprenditoriale intende partecipare, all’interno del settore agricoltura, industria o commercio, anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui **all’allegato “A con piccole imprese”** le relative notizie e i dati richiesti.

Le piccole imprese

Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare all'interno dei settori industria, commercio o agricoltura **anche** all'assegnazione della rappresentanza delle **piccole imprese**, deve:

- fornire le relative notizie e dati indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese, utilizzando l'**allegato A integrato con piccole imprese** e due **allegati B**, (uno complessivo e uno per le piccole imprese), entrambi sia in formato foglio elettronico che in formato PDF/A

(Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

Settore Artigianato – Settore Cooperazione

Settore Artigianato

Le imprese artigiane svolgenti esclusivamente attività nei settori delle **Assicurazioni, Credito, Servizi alle imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo** non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell'Artigianato

(D.M. 155/2011 art.4, comma 1 – Circolare MISE 67049 del 16/03/2012)

Settore Cooperazione

Le società cooperative svolgenti attività nei settori delle **Assicurazioni, Credito, Servizi alle imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo** non possono essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione.

(D.M. 155/2011 art.4, comma 1)

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori

In esecuzione dell'art. 3 del D.M. n. 156/2011, entro e non oltre lo stesso termine **del 10 aprile 2018**, pena esclusione dal procedimento, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, di livello provinciale, operanti nella circoscrizione delle Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, devono far pervenire al Commissario ad Acta **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in forma cartacea)** resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta, a pena di irricevibilità, **secondo lo schema dell'allegato C) al D.M. 156/2011**, sottoscritta dal legale rappresentante, e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione delle Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino con particolare riguardo a:

Le informazioni dovranno riguardare:

- ampiezza e diffusione delle strutture operative;
- servizi resi e attività svolta nella circoscrizione;
- il numero degli iscritti al sindacato o all'associazione al 31/12/2017;
- la dichiarazione che l'associazione opera nella provincia da almeno 3 anni.

Alla sopradetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata **copia dello statuto** nonché **fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore**.

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori

Le Organizzazioni e Associazioni, devono presentare, altresì, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema dell'allegato D) al D.M. 156/2011 (in formato digitale).

Detto elenco deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante.

Le modalità di presentazione del predetto elenco sono espressamente indicate nel comma 3, dell'art. 3, del D.M. n.156/2011.

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori

Gli elenchi degli associati possono essere consegnati e/o trasmessi:

MODALITÀ 1

in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato D” contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato foglio elettronico CSV;
- un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell'allegato D) in formato PDF/A.

Tutti i file contenenti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

OPPURE

MODALITÀ 2

su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica del Commissario ad Acta e resa nota tramite pubblicazione sui siti istituzionali delle Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato foglio elettronico CSV;
- un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell'allegato D) in formato PDF/A.

Tutti i file contenenti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori – Allegato C - D.M. 156/2011 – consistenza numerica

Il numero di iscritti:

- **Per le organizzazioni sindacali**: gli iscritti **dipendenti da imprese** della circoscrizione della Camera di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, **con esclusione dei pensionati alla data del 31/12/2017**.
- **Per le associazioni dei consumatori**: gli iscritti della circoscrizione della Camera di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino alla data del 31/12/2017, inclusi nell'elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 6.09.2005, n. 206 (Codice del Consumo) ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: Allegato E - D.M. 156/2011- Apparentamento

Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere **congiuntamente** all'assegnazione dei seggi di uno o più settori.

Due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori possono concorrere **congiuntamente** all'assegnazione del seggio.

Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: Allegato E - D.M.156/2011- Apparentamento

A tal fine devono presentare alla Camera di Commercio una dichiarazione:

- redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema **dell'allegato E al D.M.156/2011 (in formato cartaceo)**;
- contenente **l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento** per la nomina dei componenti il consiglio camerale;
- **sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti** delle organizzazioni o delle associazioni partecipanti con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori;
- presentando contestualmente gli allegati A e B (per le organizzazioni imprenditoriali) oppure C e D (per le organizzazioni sindacali e associazioni di consumatori);
- **dichiarando i dati disgiuntamente.**

Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: Allegato E - D.M.156/2011– Apparentamento: scioglimento

Casi in cui è possibile lo scioglimento dell'apparentamento:

Scioglimento volontario:

- le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (*art.6 comma 1, lett. a) D.M.156/2011*)

Scioglimento ex lege:

- nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (*D.M. 156/2011, art. 6, comma lett. b e c*):

Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: Allegato E - D.M.156/2011– Apparentamenti: scioglimento

Il Presidente della Giunta Regionale deve sospendere il procedimento relativamente al settore interessato ed individuare le nuove rappresentatività.

Non è ammesso un nuovo apparentamento nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto.

Apparentamenti delle organizzazioni:

- **Parere MISE n.0225073 del 22/12/2014 al Commissario ad acta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare;**
- **Parere MISE n.0049851 del 9/4/2015 al Commissario ad acta della Camera di Commercio del Molise**

Nella costituzione del Consiglio delle camere di commercio nate a seguito dell'accorpamento di altre esistenti si rende necessario, secondo una interpretazione sistematica e non solo letterale del D.M.n.156/2011, fare riferimento **non più alla dimensione provinciale delle vecchie camere ma alla nuova circoscrizione territoriale costituita a seguito dell'accorpamento.**

Ne discende che, ove non siano o non siano ancora costituite le corrispondenti associazioni riferite al nuovo ambito della circoscrizione territoriale, potranno partecipare al procedimento di costituzione del nuovo consiglio **tutte le organizzazioni imprenditoriali organizzate a livello provinciale nella circoscrizione di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro – Urbino, aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella medesima circoscrizione da almeno tre anni prima del bando.**

Apparentamenti delle organizzazioni

- **Parere MISE n.0225073 del 22/12/2014 al Commissario ad acta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare;**
- **Parere MISE n.0049851 del 9/4/2015 al Commissario ad acta della Camera di Commercio del Molise**

Le **organizzazioni appartenenti alla stessa confederazione nazionale**, ma con articolazioni associative o organizzazioni a livello provinciale distinte nelle diverse province interessate potranno partecipare all'assegnazione del medesimo seggio e del medesimo gruppo di seggi attribuiti al settore:

- **in concorrenza tra di loro;**
- **come associazione regionale;**
- **come associazioni provinciali in apparentamento tra loro.**

Al fine di evitare duplicazioni di imprese **non potranno partecipare per concorrere al medesimo seggio sia l'associazione regionale che una di quelle provinciali.**

Apparentamenti delle organizzazioni:

- **Parere MISE n.0225073 del 22/12/2014 al Commissario ad acta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare;**
- **Parere MISE n.0049851 del 9/4/2015 al Commissario ad acta della Camera di Commercio del Molise**

Con riferimento alla nuova circoscrizione territoriale le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini del concorso all'assegnazione dei seggi, le imprese iscritte al registro imprese e le unità locali iscritte al REA facenti capo all'intera nuova circoscrizione territoriale, purché regolarmente aderenti alla medesima associazione in coerenza con il rispettivo Statuto.

Al fine di evitare tuttavia duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale nella circoscrizione nei territori di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni.

Come presentare il plico

La documentazione, contenuta in plico sigillato, deve pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 16,00 di martedì 10 aprile 2018**:

- mediante consegna a mano in busta chiusa indirizzata al Commissario ad acta domiciliato presso la Camera di Commercio di Ancona, Largo XXIV Maggio, 1 – Struttura di supporto del Commissario ad acta – 2° piano (Ufficio Affari Istituzionali e Segreteria di Direzione)

OPPURE

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante corriere all'indirizzo:
Commissario ad acta presso Camera di Commercio di Ancona – Largo XXIV maggio, 1 – 60124 Ancona.

Il plico deve recare all'esterno – oltre a intestazione e indirizzo del mittente – la seguente dicitura:
“COSTITUZIONE CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE – SETTORE.....– TERMINE 10 APRILE 2018 – NON APRIRE.

Si precisa che il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. A tal proposito si rileva che non fa fede la data di spedizione ma la data di arrivo (cfr. nota MISE prot. n. 0217427 del 16/11/2011, punto 3.2).

Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC (cfr. nota MISE prot. n. 0067049 del 16/03/2012, punto 4).

Esclusione dalla procedura

Casi di irricevibilità o esclusione dal procedimento:

- nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà non redatta secondo lo schema di cui all'allegato A (D.M.156/2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1);
- nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere in apparentamento non presentino i dati disgiuntamente come previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge 580/1993 (D.M.156/2011 art. 4 c. 3);
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M.156/2011 siano affetti da irregolarità non sanabili (D.M.156/2011 art. 5 c. 2);
- mancato rispetto del termine (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e cioè martedì 10 aprile 2018) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e C) sottoscritta dal legale rappresentante (D.M.156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1);
- mancata presentazione, unitamente alla dichiarazione precedente, dell'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui agli allegati B o D (D.M.156/ 2011 art. 2, c. 3 e art. 3, c.2);
- nel caso di apparentamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E (D.M.156/ 2011 art. 4, c. 1);
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 gg dalla richiesta (D.M.156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011);

Esclusione dalla procedura

Casi di irricevibilità o esclusione dal procedimento:

Il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

Avverso è possibile esperire **esclusivamente ricorso al TAR** o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (*D.M.156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011*).

N.B.: Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (*D.M.156/ 2011 art. 5, c. 4*).

Esclusione dalla procedura

Casi di irregolarità sanabili:

nel caso in cui i documenti trasmessi non risultino regolari (per es. mancanza dello **statuto**), il responsabile del procedimento chiede al legale rappresentante la regolarizzazione dei documenti trasmessi, che deve avvenire nel termine perentorio di **10 giorni** dalla richiesta.

Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati.

Note organizzative

Eventuali domande e/o richieste potranno essere inviate a:

Struttura di supporto del Commissario ad acta ai seguenti recapiti:

- tel. 071/5898278
- tel. 071/5898368
- email: **commissarioadacta@an.camcom.it**